



COMUNE DI TITO


Provincia di Potenza

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

☒ Via Umberto I° n°27 ** ☎ 0971/794362 ** ☎ 0971/794943 ** 📧:maxon.pm@libero.it



ORIGINALE



**REGOLAMENTO DI POLIZIA SUI CANI
E PICCOLI ANIMALI DI AFFEZIONE**

**NORME CONTRO IL MALTRATTAMENTO ANIMALE
E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO**

(Approvato con delibera Consiglio Comunale n.15 del 30/05/2005)

⌘ SOMMARIO ⌘

TITOLO I

Norme per la denuncia, il possesso, l'accalappiamento dei cani; per la prevenzione del randagismo e per la profilassi della rabbia.

TITOLO II

Norme contro il maltrattamento animale.

TITOLO III


Diritti e doveri dei proprietari di animali d'affezione

TITOLO IV

Normativa di rinvio

TITOLO V

Disposizioni Finali



TITOLO I

Norme per la denuncia, il possesso, l'accalappiamento dei cani; per la prevenzione del randagismo e per la profilassi della rabbia.

ART.1 Il presente regolamento si applica a tutti i cani esistenti ed in transito nel territorio del Comune.

ART.2 Chiunque sia possessore o detentore di cani, è obbligato a farne denuncia al competente Ufficio entro il secondo mese di vita o comunque entro sessanta giorni dall'inizio della detenzione. Nella denuncia si devono indicare le generalità complete del possessore o detentore, il luogo dove il cane è custodito, nonché lo stato segnaletico (sesso - razza - età - taglia - colore del mantello - lunghezza del pelo).

ART.3 All'atto della denuncia il Servizio Veterinario provvederà ad assegnare al cane denunciato un numero identificativo e ad imprimerlo gratuitamente sul medesimo cane mediante tatuaggio indelebile. Solo l'operazione di tatuaggio può essere eseguita anche presso veterinari professionisti a spese del proprietario del cane, purché il professionista lo notifichi all'anagrafe.

ART.4 E' pertanto fatto obbligo ai proprietari o detentori dei cani denunciare al competente Servizio Veterinario della A.U.S.L. n°2, che gestisce l'anagrafe canina, la nascita dei cuccioli entro il secondo mese di età dei medesimi, nonché entro il sesto mese di età, di sottoporli a tatuaggio presso lo stesso Servizio Veterinario, ovvero a proprie spese presso Veterinari liberi professionisti, purché l'operazione di tatuaggio venga notificata all'anagrafe dal veterinario che la esegue.

1. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato, entro massimo tre giorni dall'evento, alla Polizia Municipale. La mancata denuncia dello smarrimento renderà il detentore e/o possessore responsabile dell'abbandono.
2. I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale nonché l'eventuale cambiamento di residenza.
3. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata al Comando di Polizia municipale del Comune. In caso di cattura di cani vaganti, regolarmente tatuati, si deve provvedere all'individuazione del proprietario per la restituzione dell'animale.
4. I cani non tatuati, ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario devono essere inseriti nell'Anagrafe canina regionale a spese del proprietario medesimo.
5. Le spese di cattura e custodia del cane, nonché quelle inerenti ad eventuali cure, sono a carico del proprietario.
6. Il cambio di residenza del proprietario, ovvero la cessione definitiva di un cane ad altra persona, ovvero la morte del proprio cane, devono essere comunicate entro 15 giorni massimo al Servizio Veterinario competente per l'aggiornamento dell'anagrafe canina.

ART.5 L'inosservanza agli obblighi fissati dai precedenti articoli è punita con le sanzioni stabilite dall'art. 5 della Legge n. 281/91 e dalla L.R. n. 6/93.

ART.6 I cani devono essere condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, fatto salvo specifico divieto di accesso, ad eccezione delle aree individuate dall'Amministrazione Comunale e destinate alla libera circolazione degli animali.

Devono essere muniti di museruola e guinzaglio i cani condotti in locali pubblici e mezzi pubblici di trasporto. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico. Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli animali, tutto ciò ovviamente fermo restando quanto previsto dall'art. 2052 C.C. e cioè che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito". Tutti i proprietari, possessori o detentori di cani nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica ed in particolare su marciapiedi, sedimi stradali, zone attrezzate per bambini, nelle aree verdi aperte al pubblico, dovranno essere comunque sempre in possesso, a prescindere da qualunque eventuale precedente utilizzo, di palette o sacchetto per la raccolta delle deiezioni degli animali.

Chiunque viola le disposizioni previste al 1°,2°,3° periodo del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 300,00.

ART.7 I cani vaganti in luogo pubblico, quando non sia presente il possessore o persona responsabile, verranno catturati e mantenuti presso il canile convenzionato. Qualora vengano reclamati dal proprietario o questo venga individuato attraverso il tatuaggio del cane il proprietario deve rimborsare all'A.S.L. o Comune la quota relativa alle spese di cattura, mantenimento e custodia dell'animale secondo la specifica spettanza. Il proprietario ha sessanta giorni di tempo per reclamare l'animale.

1. Durante tale periodo i cani privi di tatuaggio verranno iscritti all'Anagrafe canina e tatuati; saranno inoltre sottoposti ad esame clinico e ad eventuale trattamento terapeutico e/o profilattico.
2. Il responsabile della custodia degli animali del canile convenzionato deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto il controllo del Servizio veterinario dell'A.S.L. e/o del Comando di Polizia Municipale.
3. Sul registro devono essere annotati: data e luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici dello stesso, il numero di tatuaggio, data di cessazione e generalità del destinatario.
4. Trascorso il periodo di 10 giorni dalla cattura i cani possono:
Essere, qualora pervenuti al canile convenzionato senza tatuaggio e non reclamati, ceduti a privati che li richiedono in affidamento. L'affidamento del cane può essere definitivo solo quando siano trascorsi sessanta giorni dalla cattura. Cani e gatti catturati non possono essere ceduti in nessun caso per la sperimentazione.

ART.8 Nei rifugi per cani non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria, né cani ceduti definitivamente dai proprietari. I cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e tatuati presso il Canile Sanitario di riferimento. L'eventuale custodia temporanea a pagamento, degli animali di proprietà si deve effettuare in reparti appositi e separati, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni per animali secondo il regolamento d'attuazione della L.R. 34/93. Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico da cui risultino: la data dell'introduzione, il canile pubblico di provenienza, lo stato segnaletico, il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario. I rifugi per gli animali da affezione sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria ed alla vigilanza veterinaria, esercitata dai Servizi Veterinari della A.S.L. mediante sopralluoghi con periodicità almeno trimestrale. Il Comune può fornire alle

Associazioni che gestiscono i rifugi agevolazioni, servizi e contributi a condizione che le suddette operino con dimostrata efficacia per l'affidamento a privati, in tempi brevi, degli animali custoditi. Il Comune, per la realizzazione di rifugi, può concedere in comodato alle Associazioni per la protezione degli animali un terreno idoneo per l'edificazione. L'Associazione interessata deve formalizzare la presentazione del progetto per la concessione edilizia, nonché per il parere favorevole dei Servizi Veterinari e di Igiene Pubblica dell'A.S.L. L'Associazione per la protezione degli animali che gestisce il rifugio deve nominare un direttore responsabile dell'organizzazione e gestione, nonché un medico veterinario libero professionista che garantisca l'assistenza zoiatrica. L'attività delle Associazioni nella gestione dei rifugi deve essere documentata da un'apposita relazione annuale da inviarsi al Comune e all'A.S.L., in cui sia indicato il numero dei cani introdotti e ceduti.

ART.9 I cani e i gatti morsicatori di persone od animali, ogniqualvolta sia possibile catturarli, saranno tenuti isolati in osservazione per un periodo di dieci giorni al Canile Sanitario di riferimento. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del proprietario, custode o detentore, soltanto se non risultino circostanze epizootiche. In tal caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L. Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani e i gatti che, pur non avendo morsicato, presentano manifestazioni cliniche riferibili all'infezione rabbica. Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti. Nei casi di rabbia conclamata, il Sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali. Qualora, durante il periodo di osservazione l'animale muoia o venga ucciso prima che il Veterinario dell'A.S.L. abbia potuto formulare la diagnosi, verrà prelevata la testa dal Veterinario medesimo, con le debite precauzioni per l'invio al laboratorio competente. Dell'avvenuta spedizione e dei risultati diagnostici sarà dato avviso alla Prefettura ed al Servizio Veterinario Regionale. E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, che saranno distrutti unitamente al materiale inquinato, mediante cremazione. Il luogo dove è stato isolato l'animale verrà disinfettato sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario dell'A.S.L.

ART.10 I cani e gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabico o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del Sindaco, sempre che non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di giorni dieci per avere, a loro volta, morsicato persone o animali. Tuttavia su richiesta del possessore l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro a spese del possessore stesso nel Canile Sanitario o in altro locale stabilito dall'Autorità Comunale dove non possa nuocere per un periodo di sei mesi sotto la vigilanza sanitaria. Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani e i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabico. I cani e i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto sano. Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio, da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi tre o anche a mesi due se l'animale si trovi nel periodo di protezione antirabbica vaccinale precontagio. Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel Canile Sanitario o presso Istituti Universitari o Istituti Zooprofilattici. I cani e i gatti morsicati possono essere spostati in conformità agli artt. 14 e 15 del Regolamento di Polizia

Veterinaria (D.P.R. 08/02/1954 n. 320) durante il periodo di osservazione, soltanto entro sette giorni dalla sofferta morsicatura. Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procederà in conformità a quanto previsto dal precedente articolo.

ART.11 Allorché nel Comune siano stati constatati casi di rabbia o il territorio del Comune sia stato attraversato da un cane rabico, il Sindaco, oltre alle disposizioni indicate nei precedenti articoli, prescrive:


a) che nei sessanta giorni successivi i cani anche se muniti di museruola non possono circolare se non condotti al guinzaglio ed i cani accalappiati non siano restituiti ai possessori se non abbiano subito favorevolmente il periodo di osservazione di mesi sei, riducibili a due, qualora i cani vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica post-contagio con le modalità stabilite dal precedente articolo.

b) che i possessori di cani segnalino immediatamente all'Autorità Comunale l'eventuale fuga dei propri cani ovvero il manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa far sospettare l'inizio della malattia, come ad esempio: cambiamento di indole, tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi, impossibilità della deglutizione.

ART.12 La denuncia dei casi, anche solo sospetti, di rabbia negli animali e la denuncia di morsicature di persone da parte degli animali stessi deve essere obbligatoriamente inoltrata al Sindaco che provvederà a disporre tutti gli accertamenti del caso da parte dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario dell'A.S.L., ciascuno secondo le proprie competenze.

ART.13 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, circa le malattie infettive e diffuse, la loro denuncia ed i provvedimenti esecutivi e tutto quant'altro concerna l'azione cautelativa e preventiva, si fa richiamo a quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08/02/1954 n. 320.

ART.14 Salvo che il fatto costituisca reato contemplato dal Codice Penale o perseguibile con altra disposizione a carattere generale, le violazioni al presente regolamento saranno accertate e punite ai sensi dell'art. 5 della Legge 281/91 e dell'art. 15 della L.R. 6/93.



TITOLO II

Norme contro il maltrattamento animale.

ART.15 E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali che contrastino con le vigenti disposizioni di legge.

ART.16 E' fatto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune.

ART.17 E' fatto divieto di addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.

ART.18 E' fatto divieto di mettere in atto catture di animali randagi ad eccezione di quelle effettuate dall'A.S.L. e da associazioni protezionistiche a scopo di controllo demografico e per fini zooprofilattici.

ART.19 E' fatto divieto di mettere animali in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari. Il trattamento degli animali d'allevamento è definito dalle vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli stessi. Chiunque viola le disposizioni previste del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 300,00.

ART.20 E' fatto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena deve avere una misura adeguata ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nella catena. Gli animali che per il loro uso debbano essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e l'adeguato contenitore dell'acqua. Chiunque viola le disposizioni previste del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 300,00.

ART.21 E' fatto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e che siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto.

ART.22 Chiunque detenga un animale da affezione o accetti di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.


ART.23 Il Sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile comunale imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

ART.24 La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrino problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune che dispone i necessari accertamenti ed eventuali interventi da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L. Qualora, a seguito di accertamento congiunto da parte del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., la presenza di gatti risulti incompatibile, per motivi di ordine igienico-sanitario, con insediamenti a rischio (es. asili, scuole, ospedali, case di cura, ecc.) ovvero in caso di epidemie, che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali, il Sindaco può disporre con provvedimento motivato la cattura e la collocazione degli animali in altra sede più

idonea. Il Comune, in accordo con il Servizio Veterinario dell'A.S.L., può decidere l'affidamento di colonie feline ad associazioni per la protezione degli animali. Qualora si rendesse necessario il Comune organizza interventi di controllo demografico della popolazione felina che verranno effettuati dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. Gli interventi di sterilizzazione potranno essere effettuati da Veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati con il Comune. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico del Comune.

ART.25 E' fatto divieto di detenere animali che non si possano adattare alla cattività. E', inoltre, vietato detenere animali d'affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

ART.26 Le trasgressioni agli articoli di questo titolo, per le quali l'importo della sanzione non è espressamente prevista, fatte salve le disposizioni penali in materia, saranno punite con le sanzioni previste dall'art. 5 della Legge 281/91 e dalla L.R. 6/93.



TITOLO III

Diritti e doveri dei proprietari di animali d'affezione

ART.27 E' fatto divieto di introdurre cani nei negozi di alimentari. Nei bar, ristoranti e locali affini è lasciata alla discrezione del proprietario o gestore se permettere o meno l'ingresso ai cani. E' fatto obbligo al gestore o proprietario che intenda vietare l'ingresso ai cani esporre cartello o altro segnale di divieto di ingresso ai cani. E', inoltre, vietato introdurre cani in negozi o locali pubblici ove il proprietario o gestore abbia apposto il cartello "E' vietato introdurre animali". Il divieto, ovviamente non si applica ai non vedenti accompagnati dai cani da guida. Chiunque viola le disposizioni previste del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 300,00.

ART.28 Gli animali posti in vendita nei negozi specializzati o nelle fiere stagionali devono essere tenuti in buone condizioni igienico-sanitarie.

ART.29 E' possibile far circolare i cani nei parchi pubblici ed aree verdi, secondo quanto previsto dall'art. 6 del titolo I, laddove non esista il divieto sancito con ordinanza sindacale, segnalato mediante appositi cartelli. Chiunque viola le disposizioni previste del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 300,00.


ART.30 I possessori di cani sono tenuti a raccogliere con appositi strumenti gli escrementi prodotti dai propri animali nel rispetto dei diritti dei cittadini non possessori di cani. I possessori di cani, quando accompagnano il proprio animale in luogo pubblico o aperto al pubblico hanno l'obbligo di munirsi di apposito strumento di raccolta delle eventuali deiezioni dell'animale. Tali prescrizioni non si applicano ai non vedenti accompagnati dal proprio cane da guida. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 150,00 a €. 450,00 oltre alla asportazione delle deiezioni solide precitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 160,00 a €. 480,00.

ART.31 Per predeterminate razze canine, o incroci con queste, individuate con apposito elenco si applica, per la durata della sua validità, l'ordinanza del ministero della salute del 27/8/2004, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10/9/2004, fatte salve le eventuali successive modifiche in particolare:

- a) coloro che non stipulino una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 150,00 a €. 450,00;
 - b) coloro che, nonostante il divieto, acquistino, possiedano, detengano o a qualunque titolo accompagnino anche uno solo dei cani soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 150,00 a €. 450,00.
1. Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.

2. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile dell'USL 9 Settore Veterinario, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.
3. Coloro che non provvedano a registrare il cane all'anagrafe canina, come previsto dall'art. 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa da €. 150,00 a €.450,00;
4. Coloro che non provvedano ad identificare il cane con un codice unificato indelebile, come stabilito dalle normative Regionali, sono soggetti alla sanzione amministrativa da €. 150,00 a €.450,00;
5. Le sanzioni previste nell'art.6 e nell'articolo 27 sono aumentate a €.150,00 nel minimo e a €. 450,00 nel massimo ogni qual volta siano relative a cani individuati dall'ordinanza ministeriale prevista dal presente articolo.

ART.32 La trasgressione ai suddetti articoli, fatte salve le specifiche normative in materia nonché le disposizioni di natura penale, sarà punita ai sensi di legge. La Polizia Municipale è incaricata di fare rispettare il presente regolamento.



TITOLO IV

Normativa di rinvio

ART. 33 In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nella Legge 689/91, nel regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e a quelle dei dirigenti/responsabili di settore.

I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal comune.

Rimane salvo quanto previsto dalla legge n. 281 del 14/8/1991, dalla legge n. 189 del 20 luglio 2004, dal codice civile e da quello penale, dalla Legge Regionale n.6/93 "Norme sulla prevenzione e sul controllo del randagismo - istituzione anagrafe canina e protezione degli animali di affezione", dal Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Dpr n. 320 dell'8/2/1954, e dall'ordinanza del Ministero della Salute del 27/8/2004, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10/9/2004.

Norme di chiusura

ART. 34 La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'ufficio Polizia Municipale del comune e all'anagrafe canina dell' A.U.S.L. n°2 Settore Veterinario.


Solo compiendo le segnalazioni di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale in violazione del disposto dell'art.6. Rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per eventuali danni causati dall'animale fuggito.

La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini all'ufficio Polizia Municipale del comune per la cattura degli stessi.

Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

Entrata in vigore

ART. 35 Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale è divenuta esecutiva.



TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

Dall'entrata in vigore della deliberazione consiliare di approvazione del presente Regolamento sono abrogati:

- a) - ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con l'oggetto della presente regolamentazione;
- b) - l'ordinanza del Sindaco del Comune di Tito n.774 del 10 febbraio 2003;
- c) - ogni altra disposizione contenuta in ordinanze sindacali incompatibile con l'oggetto della presente regolamentazione.

